

Decreto 20 maggio 1996 n.49 (pubblicato il 22 maggio 1996)

Misure di lotta contro la peste suina classica.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE;

Vista La Legge 17 marzo 1993 n. 41;

Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato;

Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87;

Vista la Delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n. 36;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Il presente Decreto stabilisce misure di lotta contro la peste suina classica in attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 80/217 del Consiglio del 22/1/1980, modificata da ultimo dalla decisione 93/384, adottate con la decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE.

1. Ai sensi del presente Decreto si intende per:

- a) azienda: Il complesso agricolo o la stalla, nella quale sono tenuti o allevati animali della specie suina;
- b) suino da allevamento: l'animale della specie suina destinato alla riproduzione o utilizzato a tale fine per la moltiplicazione della specie;
- c) suino da ingrasso: l'animale della specie suina che è ingrassato ed è destinato ad essere macellato al termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di carne;
- d) suino da macello: l'animale della specie suina destinato ad essere macellato senza inutili ritardi in un macello;
- e) suino sospetto di peste suina: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni agli esami di

laboratorio effettuati conformemente all'art. 13 del presente Decreto, tali da far sospettare la possibile presenza di peste suina;

f) suino affetto da peste suina:

1) ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post-mortem tipici della peste suina;

2) ogni suino sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del presente Decreto;

g) veterinario ufficiale: il veterinario Responsabile del Servizio Veterinario di Stato;

h) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, di ristorante ed eventualmente dell'industria di lavorazione della carne.

2. Si intende per:

a) azienda ufficialmente indenne da peste suina: Un'azienda situata al centro di una zona con un raggio di km 3 in cui la peste suina non si sia manifestata da almeno 12 mesi, ed in cui:

1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno 12 mesi;

2) non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi 12 mesi;

3) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi 12 mesi almeno.

3. Il Territorio Nazionale è ufficialmente indenne da peste suina quando:

a) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno 12 mesi;

b) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi 12 mesi almeno;

c) le aziende, in esso presenti, non abbiano suini vaccinati contro la peste suina;

d) è stato emesso riconoscimento in tal senso con decisione CE.

Art. 2

1. Qualunque caso, anche solo sospetto, di peste suina classica

è denunciato al Servizio Veterinario di Stato.

2. Se la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata dal laboratorio, il veterinario ufficiale ne dà immediata comunicazione al Dicastero alla Sanità, con le informazioni o i dati al punto 1 dello allegato III.

3. Successivamente il veterinario ufficiale completerà le notizie sul focolaio inviando al Dicastero alla Sanità una relazione contenente le informazioni di cui al punto 2 del citato allegato III.

Art. 3

1. Il veterinario ufficiale, qualora in una azienda si trovino più suini sospetti di peste suina, assume immediatamente le necessarie iniziative, d'intesa con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche, affinché siano attuate le metodologie diagnostiche di cui allo allegato I per la conferma o l'esclusione.

Art. 4

1. Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale ricevuta la denuncia anche di solo sospetto di peste suina classica, dispone con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto al detentore degli animali, il sequestro dell'allevamento interessato con l'applicazione delle seguenti misure:

a) censimento a cura del veterinario ufficiale di tutte le categorie di suini dell'azienda, con l'indicazione per ciascuna di esse del numero dei suini morti o potenzialmente infetti. Il censimento deve comprendere anche i suini nati e morti durante il periodo di sospetto;

b) fermo di tutti i suini dell'azienda nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettono l'isolamento;

c) divieto di entrata e uscita dei suini dall'azienda e di tutti gli altri animali in essa presenti. Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, quando la malattia non è stata confermata entro quindici giorni, può autorizzare l'uscita di animali destinati ad essere macellati. Qualora si tratti di animali della specie suina l'autorizzazione è concessa previa visita veterinaria favorevole e a condizione che gli animali siano macellati senza ritardo. Le carni di tali animali non sono ammesse agli scambi intracomunitari di carni fresche;

d) divieto di uscita dall'azienda delle carni suine di ogni genere;

e) divieto di trasporto al di fuori dell'azienda di suini morti;

f) divieto di uscita dall'azienda di ogni genere di alimenti per animali, di utensili, di altri oggetti o di rifiuti che possono trasmettere l'epizoozia;

i) adozione di appropriata disinfezione nella porcilaia e nella azienda;

l) effettuazione di un'indagine epizootica conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente Decreto.

2. Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale previo parere favorevole del veterinario ufficiale, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, specificandone i motivi.

Art. 5

1. Le misure di cui al precedente articolo sono revocate non appena il sospetto di peste suina sia stato ufficialmente escluso.

Art. 6

1. Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale quando la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata, dispone, a completamento delle misure previste dall'art. 4, che:

a) tutti i suini dell'azienda, ove si è manifestata la malattia, siano abbattuti sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina sia durante il trasporto sia durante le operazioni di abbattimento;

b) dopo l'abbattimento i cadaveri dei suini di cui sopra siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus;

c) le carni dei suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali, siano, per quanto possibile, rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus;

d) i suini morti nell'azienda siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina;

e) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ivi compresi gli alimenti per animali, sia sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus pestoso, in conformità delle istruzioni del Veterinario Ufficiale;

f) dopo l'eliminazione dei suini, i ricoveri nonché i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e tutto il materiale potenzialmente contaminato., siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'art. 12 del presente

Decreto;

g) il ripopolamento dell'azienda con suini non venga effettuato prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle predette operazioni di pulizia e disinfezione;

h) sia effettuata un'indagine epizootica conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente Decreto;

Art. 7

1. Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale in deroga a quanto previsto dall'art. 6, può autorizzare, previo parere favorevole del Veterinario Ufficiale, lo spostamento, a scopo di macellazione, dei suini clinicamente sani presenti nell'azienda infetta, specificandone i motivi.

2. Lo spostamento degli animali deve essere effettuato con tutte le precauzioni prescritte di volta in volta dal Veterinario Ufficiale. Gli animali devono essere avviati direttamente ad un impianto nel quale siano macellati nel piu' breve tempo possibile e le relative carni ottenute siano sottoposte ad un trattamento termico che garantisca la distruzione del virus pestoso.

3. Inoltre per evitare la possibile ricontaminazione dei prodotti così ottenuti, esse devono essere confezionati ed imballati, fermo restando che tali prodotti non potranno essere ammessi agli scambi intracomunitari.

Art. 8

1. Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, nel caso di aziende infette comprendenti due o piu' reparti di produzione distinti, può consentire, in deroga a quanto previsto dall'art.6, che sia portato a termine l'ingrasso dei suini presenti nei reparti di produzione ove la malattia non si è manifestata, a condizione che il Veterinario Ufficiale abbia accertato che la struttura o l'estensione dei reparti di produzione ed il personale ad essi addetto per il governo e l'alimentazione, siano completamente distinti e tali da evitare la propagazione del virus da un reparto di produzione ad un altro.

2. Ultimate, nel reparto o nei reparti ove si è manifestata la malattia, le operazioni previste dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art.6, il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale ai fini di evitare la contaminazione dei reparti di produzione non infetti dispone:

a) periodiche disinfezioni dei settori comuni, delle attrezzature e dei mezzi mobili impiegati nell'allevamento;

b) l'utilizzazione del personale di governo distinto per ogni reparto di produzione e il generale divieto, per il personale dell'allevamento, di operare in altri allevamenti di suini;

c) il divieto di introdurre suini nell'allevamento;

d) la disinfezione prima dell'uscita dall'allevamento degli automezzi che abbiano trasportato mangimi o qualsiasi altro materiale dell'allevamento e la disinfezione di qualsiasi altro mezzo di trasporto che venga introdotto nell'allevamento stesso;

e) la sospensione degli interventi immunizzanti;

f) il controllo veterinario settimanale sullo stato sanitario dei suini presenti nell'allevamento prescrivendo che qualora si verificassero casi di mortalità dei suini o in presenza di casi clinicamente sospetti di peste suina il Servizio Veterinario Ufficiale assuma immediatamente iniziative, d'intesa con l'Istituto zooprofilattico sperimentale affinché siano attuate le metodologie diagnostiche di cui all'allegato 1 per conferma o l'esclusione della peste suina.

3. I provvedimenti sanitari di cui al presente articolo sono revocati trascorsi trenta giorni dall'abbattimento e distruzione dei suini presenti nei reparti infetti.

4. Del ricorso alla deroga di cui al comma 1 del presente articolo, il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale informa il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale, quest'ultimo ne dà comunicazione ai competenti organi della CE.

Art. 9

1. L'indagine epizootica deve riferirsi:

a) al periodo durante il quale la peste suina può essere stata presente nell'azienda prima della denuncia;

b) alla possibile origine della peste suina nell'azienda e alla indicazione delle altre aziende nelle quali si trovano suini che possono essere stati infettati dalla stessa fonte;

c) al movimento di persone, di veicoli, di suini, di animali morti, di carni o di materiali che possono aver portato il virus fuori o dentro l'azienda.

Art. 10

1. Il Veterinario Ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 4 da altre aziende, a seguito di movimento di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, ovvero constati o ritenga che la malattia possa essere stata introdotta dall'azienda di cui al medesimo art. 4 in altre aziende, è tenuto a porre sotto vigilanza ufficiale, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le aziende nel territorio della Repubblica di San Marino. Qualora, invece, il Veterinario Ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che la peste

suina, possa essere stata introdotta da aziende Italiane o di altri paesi CE, informa il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale, che a sua volta trasmette le informazioni necessarie alla Commissione e agli altri Stati membri CE.

Art. 11

1. Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale appena la diagnosi di peste suina è stata ufficialmente confermata, emana l'ordinanza di zona infetta su tutto il territorio di San Marino.

2. Nella zona infetta devono applicarsi le seguenti misure:

a) numerazione di tutti i suini esistenti nella zona, apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta, nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;

b) divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private;

c) divieto della pratica della monta itinerante;

d) divieto di fiere e mercati, esposizione ed altre manifestazioni che comportino assembramento di suini ad opera di commercianti;

e) divieto della raccolta itinerante di carcasse di suini morti;

f) divieto di introdurre nella zona animali ricettivi, ad eccezione di quelli destinati alla immediata macellazione;

g) divieto durante i primi quindici giorni di trasferire dalle aziende in cui si trovano i suini esistenti nella zona infetta. Tra il quindicesimo e il trentesimo giorno, i suini possono uscire dall'azienda in cui si trovano soltanto per essere trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale al macello pubblico per esservi immediatamente abbattuti. Questo spostamento può essere autorizzato dal Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, quando un esame effettuato dal Veterinario Ufficiale su tutti i suini dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina.

3. Le misure nella zona infetta, sono mantenute per almeno trenta giorni dal momento dell'eliminazione di tutti i suini dell'azienda infetta o dei reparti di produzione di cui all'art. 8, nei quali si trovano soggetti colpiti da peste suina, ovvero dal momento della esecuzione nella azienda stessa delle opportune operazioni di pulizia e disinfezione in conformità delle disposizioni dell'art. 12.

4. Qualora, a causa del manifestarsi di nuovi casi di malattia, i divieti di cui al comma 2 debbano essere mantenuti in vigore oltre i trenta giorni previsti e creino problemi di stabulazione dei suini per motivi di protezione degli animali, il Dirigente del

Servizio Igiene Ambientale può, su richiesta motivata del detentore, autorizzare l'uscita dei suini da ingrasso da un'azienda situata nella zona infetta alle seguenti condizioni:

- a) il Veterinario Ufficiale abbia constatato la realtà dei fatti;
- b) i suini siano stati esaminati, riconosciuti in buono stato di salute e trasportati direttamente all'azienda di destinazione, senza entrare in contatto con altri animali, con mezzi di trasporto sottoposti alle opportune operazioni di pulizia e disinfezione prima e dopo l'impiego;
- c) l'azienda di destinazione sia sottoposta, sin dall'arrivo dei suini, a vigilanza ufficiale per individuare immediatamente qualsiasi sospetto di peste suina e per procedere al censimento ed al controllo dei movimenti degli animali.

5. Le misure di vigilanza ufficiale di cui alla lettera c) del comma 4, sono mantenute per tutto il periodo per il quale, in conformità al secondo comma, rimangono in vigore le misure previste nella zona infetta in cui è situata l'azienda dalla quale i suini sono stati spediti.

Art. 12

1. Le operazioni di disinfezione nel focolaio di peste suina devono essere effettuate sotto controllo del Veterinario Ufficiale.

Art. 13

1. Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale provvede affinché i prelievi e gli esami di laboratorio, destinati a rilevare la presenza della peste suina classica, vengano effettuati in conformità all'allegato I.

2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici di cui all'allegato I è assicurato dall'istituto zooprofilattico sperimentale Italiano, appositamente convenzionato.

Art. 14

1. Il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale informa la Commissione e gli altri Stati Membri, dell'epizootologia e dell'evoluzione della peste suina classica, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

Art. 15

Ai fini dell'applicazione del presente Decreto, i suini devono essere contrassegnati e registrati, come previsto dal **Decreto**

20 maggio 1996 n.50.

Art. 16

1. Sono vietati i trattamenti preventivi con siero e la siero vaccinazione contro la peste suina classica. E' vietata la produzione, la importazione, il commercio, la distribuzione e l'impiego di sieri e di vaccini contro la peste suina classica.
2. Per particolari esigenze profilattiche, o nel quadro di un programma di eradicazione della peste suina classica approvato dalla Commissione CE il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale in deroga al disposto di cui al comma 1, può disporre l'obbligo della vaccinazione antipestosa in tutto o in parte del territorio nazionale, con materiale vaccinale messo a disposizione dall'Istituto Zooprofilattico Italiano.

Art. 17

1. Qualora nel territorio di San Marino venga constatata in una o piu' unità di produzione o in una o piu' aziende la presenza di peste suina, ad integrazione delle misure di polizia veterinaria adottate, il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale può consentire che il servizio veterinario attui la vaccinazione antipestosa d'urgenza delle unità di produzione o delle aziende minacciate o di altre aziende di suini, situate in una determinata area.
2. La vaccinazione antipestosa d'urgenza può essere limitata ai suini di una linea di produzione o estesa a tutti i suini.
3. Tutti i suini vaccinati devono essere contrassegnati in maniera durevole secondo le direttive impartite a tal fine dal Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale.

Art. 18

Ai fini della prevenzione della peste suina classica vanno seguite le seguenti indicazioni:

- a) per l'alimentazione dei suini è vietato l'impiego di rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto internazionali come ad esempio navi, veicoli terrestri ed aerei; tali rifiuti devono essere raccolti e distrutti sotto controllo ufficiale;
- b) i rifiuti alimentari destinati alla nutrizione dei suini, devono essere sottoposti ad un trattamento termico tale da assicurare la distruzione del virus della peste suina; dopo tale trattamento essi devono essere utilizzati unicamente per l'alimentazione dei suini da ingrasso, rimanendo inteso che i suini ingrassati in una azienda che utilizzi tali rifiuti, possono lasciare l'azienda stessa solo per la macellazione. Tuttavia, il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale può consentire che anche altre categorie di suini siano nutrite con rifiuti alimentari; in tal caso, tutti i suini che si trovano nell'azienda, possono lasciare quest'ultima solo

per la macellazione;

c) la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti alimentari ai fini dell'alimentazione dei suini, sono soggetti ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Igiene Ambientale il trasporto dei rifiuti alimentari deve essere effettuato con veicoli o contenitori predisposti in modo che i materiali non possano fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto;

d) dopo ogni impiego, i veicoli e i contenitori che sono serviti al trasporto dei rifiuti alimentari, devono essere puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente;

e) la concessione dell'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari, prevista alla lettera c), è soggetta alle seguenti condizioni:

1) l'azienda deve essere strutturata in modo da garantire una separazione completa tra i rifiuti alimentari trattati e quelli non trattati;

2) i locali di deposito dei rifiuti alimentari non trattati ed i locali in cui ha luogo il trattamento, devono essere di facile pulizia e di disinfezione;

f) i rifiuti alimentari raccolti con le modalità previste alla lettera c), possono essere utilizzati soltanto dopo essere stati trattati termicamente;

g) il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale può concedere l'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari ad impianti specializzati, all'uopo equipaggiati, che non detengano animali e siano sottoposti a controllo ufficiale. In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera b), i rifiuti alimentari, dopo il trattamento termico, possono essere utilizzati per la nutrizione anche dei suini da allevamento, a condizione che la loro distribuzione ed il loro impiego siano controllati in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina;

h) l'autorizzazione di cui alla lettera c) non è richiesta per le aziende che utilizzano i propri rifiuti alimentari per i propri suini, a condizione che i rifiuti stessi siano sottoposti a trattamento termico in modo da assicurare la distruzione del virus della peste suina.

Art. 19

I contravventori a qualsiasi disposizione del presente Decreto saranno puniti con una ammenda da £. 100.000 a £. 800.000, salvo le maggiori pene previste dalle leggi vigenti.

Art. 20

Sono abrogati il Decreto 9/01/91 n. 3 e il Decreto 13/04/93 n.

Art. 21

Viene istituito il fondo di indennizzo per l'abbattimento dei capi infetti; il valore dei capi sarà determinato sulla base delle quotazioni di mercato da parte di una commissione così composta:

- Responsabile del Servizio Veterinario o suo delegato,
- Direttore Ufficio Agrario o suo delegato,
- Rappresentante degli allevatori.

Al proprietario dei capi viene concessa una indennità pari al 100% del valore di mercato".

Art. 22

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Decreto dovranno essere imputati sul capitolo "Fondo di intervento" 3-6480 o "Fondo di riserva per spese impreviste" 3-6460 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695
d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

ALLEGATO I

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA DELLA PESTE SUINA

Ai metodi di diagnosi si applicano le linee direttrici, le norme ed i criteri minimi qui sotto riportati.

I laboratori nazionali di riferimento per la peste suina

stabiliranno i materiali ed i metodi per la diagnosi.

A) RACCOLTA DEI MATERIALI PER LA DIAGNOSI.

1. Per l'isolamento del virus e la rivelazione dell'antigene è essenziale disporre di tessuto delle amigdale. E' inoltre opportuno prelevare campioni di reni, milza e ileo, unitamente a linfonodi mascellari e mesenterici. Ogni campione di tessuto deve essere posto in un singolo sacchetto di plastica opportunamente etichettato. I campioni vanno trasportati e conservati in contenitori a perfetta tenuta. Essi non devono essere congelati, ma conservati in frigorifero, e vanno esaminati senza indugio.

2.

a) I campioni di sangue per l'isolamento del virus devono essere prelevati da animali che presentano febbre o altri sintomi di malattia. A tal fine vanno impiegate provette sterili non citotossiche; i campioni vengono mantenuti al fresco, preferibilmente in frigorifero, ed il loro esame deve aver luogo quanto prima.

b) Si può inoltre procedere al prelievo di campioni di sangue per l'isolamento del virus dai leucociti dei suini sospetti. Ad evitare la coagulazione del sangue deve essere fatto ricorso, di preferenza, all'aggiunta di EDTA (1). I campioni vanno conservati in frigorifero ed utilizzati entro due giorni.

3. Debbono essere prelevati da animali guariti dall'infezione sospetta, e da scrofe che risultino aver avuto contatti con altri animali infetti o sospetti, dei campioni di sangue destinati alla ricerca degli anticorpi in appoggio alla diagnosi clinica ed a fini di sorveglianza. Nelle aziende sospette, il prelevamento va effettuato su tutti i primi venti animali sospetti di malattia o di contatto con animali infetti e sul 25% dei successivi. Per assicurare un'alta probabilità di individuare gli anticorpi (indotti dal virus della peste suina, i campioni devono essere prelevati) a tale stadio in tutte le unità dell'azienda. La sierodiagnosi non va applicata laddove si sia proceduto ad una vaccinazione ufficialmente autorizzata.

B) DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLA PESTE SUINA NELLE AZIENDE SOSPETTE.

La diagnosi di laboratorio della peste suina deve fondarsi sulla individuazione dell'antigene virale nei tessuti organici come indicato al capo B), punto 1.

In caso di risultati non conclusivi o negativi, le prove devono essere ripetute su gli stessi campioni. Eventuali ulteriori campioni devono essere raccolti dagli stessi animali.

Qualora l'esame di materiali provenienti da animali sospetti di

peste suina o da allevamenti che abbiano avuto contatti con l'infezione abbia dato risultati negativi o non conclusivi, si deve procedere all'isolamento del virus. Quando in tali circostanze l'individuazione dell'antigene virale o l'isolamento del virus non hanno avuto successo, si deve procedere alla ricerca degli anticorpi neutralizzanti su campioni di sangue di animali che hanno superato l'infezione e di animali che risultino avere avuto contatti con l'infezione.

I materiali, i metodi e i criteri diagnostici devono essere prescritti dal laboratorio nazionale per la peste suina.

1. Evidenziamento dell'antigene virale.

Per evidenziare l'antigene virale nei tessuti degli organi si applica la tecnica dell'immunofluorescenza diretta a sezioni criostatiche sottili (fino a 5 micron) di amigdale e di tessuti di altri organi, secondo quanto specificato al capo A), punto 1, del presente allegato. Nell'applicazione di detta tecnica si adottano i seguenti criteri base:

a) il siero iperimmune dev'essere preparato a partire da suini sicuramente sani e che non abbiano anticorpi capaci di pregiudicare la specificità o la qualità della reazione;

b) il coniugato fluorescemico dell'immunoglobina, preparato a partire dal siero di suini iperimmunizzati contro la peste suina secondo quanto specificato alla lettera a), deve avere un titolo minimo di attività 1:20, determinato su colture cellulari infettate con virus della peste suina e confermato con prove di controllo su sezioni di tessuti. La diluizione del coniugato deve associare il massimo di brillantezza al minimo di colorazione di fondo;

c) ogni campione che mostri una fluorescenza citoplasmatica specifica va considerato positivo. Nei casi dubbi il risultato dev'essere confermato mediante isolamento del virus in colture cellulari;

d) qualora si sospetti che una manifestazione di fluorescenza sia dovuta al virus vaccinale, l'allevamento è considerato sospetto fintanto che le autorità competenti lo riterranno opportuno.

2. Isolamento e identificazione del virus in colture di cellule.

a) L'isolamento del virus dei campioni di tessuto viene effettuato su colture di cellule sensibili (PK 15) o di altri tipi di cellule sensibili, presentanti una sensibilità analoga; tali colture sono effettuate su portaoggetti posti a contatto con una sospensione al 10%, opportunamente preparata, di tessuto proveniente dall'animale sospetto; iniziando da una sospensione al 10%, dette colture devono essere colorate e sottoposte all'esame della fluorescenza citoplasmatica specifica a distanza di 24 - 72 ore dal momento dell'incubazione.

b) L'isolamento del virus dei campioni di sangue, raccolti e

trattati come indicato al capo A, punto 2, lettera b), del presente allegato, viene effettuato per inoculazione di colture di cellule, come descritto rispettivamente al capo A, punto 2, lettera a) e b). Tali colture devono essere esposte ad una sospensione di "buffy coat" riportata al volume iniziale del sangue. Nel caso dei campioni di siero, le colture di cellule vanno esposte a una diluizione del siero non superiore al 20%.

C) IDENTIFICAZIONE NEI CAMPIONI DI SANGUE DEGLI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS DELLA PESTE SUINA.

L'identificazione degli anticorpi neutralizzanti nei campioni di sangue va effettuata a conferma della diagnosi della peste suina negli allevamenti dove sono presenti suini che presentano sintomi clinici della malattia o su animali presumibilmente venuti a contatto con l'infezione. Essa può servire anche ai fini della sorveglianza o per il controllo degli allevamenti il cui stato sanitario è conosciuto.

A tali fini si provvederà a sottoporre opportuni campioni di sangue a una prova riconosciuta.

Sono autorizzate le seguenti prove, basate sulla tecnica della immunofluorescenza diretta. Esse devono comprendere gli opportuni controlli dei sieri positivi e negativi.

1. Prova di riduzione delle placche (PRP).

La prova è basata sul conteggio delle microplacche. Tre diluizioni di siero diverse, a partire da una diluizione 1:20, vengono fatte reagire con un volume uguale di sospensione di virus contenente da 300 a 1.000 unità formatrici di placche (UFP) di un ceppo virulento di virus della peste suina, impiegando almeno due colture monostrate per diluizione.

I risultati sono espressi sotto forma di titolo di riduzione delle placche, che è il reciproco della diluizione di siero capace di ridurre del 90% il numero di focolai fluorescenti rispetto al siero di controllo negativo diluito 1:20. I titoli vengono determinati graficamente.

2. Prove dell'indice di neutralizzazione (IN).

La prova è basata sul conteggio delle microplacche. Un ceppo di virus viene titolato in colture cellulari in presenza di un uguale volume di diluizione 1:20 di siero. Per ogni diluizione logaritmica 10 della sospensione di virus sono necessarie almeno due colture monostrate.

il grado di attività neutralizzante viene espresso come differenza fra il titolo di infezione in presenza di una diluizione di 1:20 di siero riconosciuto come negativo e il titolo della stessa sospensione di virus in presenza del siero sospetto. Questa differenza costituisce l'indice di neutralizzazione e viene

espressa logaritmicamente.

3. Prova di neutralizzazione nel virus e immunofluorescenza (IFN).

Questa prova è fondata sulla determinazione del punto finale al 50%. Le colture vengono inoculate con quantità costanti di virus dopo incubazione in presenza del siero, e i risultati sono fondati sull'assenza totale della fluorescenza citoplasmatica specifica.

Ai fini di uno screening, i sieri vengono diluiti 1:5. Se è necessaria una titolazione completa, si preparano diluizioni al doppio del siero, a partire da 1:5. Ogni diluizione è mescolata con un volume uguale di sospensione di virus contenente da 100 a 200 dosi infettive (CTID 50). A ciascun livello di diluizione vanno impiegate almeno due colture. I risultati sono espressi come reciproco del livello di diluizione al quale la metà delle colture cellulari inoculate non presenta alcuna fluorescenza specifica. Se il punto finale è compreso fra due livelli di diluizione, lo si calcola per interpolazione.

D) VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO.

1. La conferma della presenza della malattia dev'essere fondata sull'identificazione dell'antigene virale nei tessuti organici o sull'isolamento del virus dei campioni di tessuto, secondo le tecniche descritte al capo B, punti 1 e 2, del presente allegato; fa eccezione il caso in cui sia dimostrato che la reazione è dovuta al virus vaccinale, come indicato al capo B, punto 1, lettera d).

2. Qualora sia stata riscontrata la presenza di anticorpi che reagiscono con virus della peste suina, l'allevamento di origine deve essere considerato sospetto.

a) Per escludere il sospetto di peste suina a seguito dell'identificazione degli anticorpi, si procede alla prova descritta al capo E per stabilire se si tratta di anticorpi reattivi eventualmente indotti dal virus della diarrea virale bovina e di anticorpi del virus della peste suina. I campioni originari vanno nuovamente sottoposti alla prova differenziale.

b) Se la prima prova differenziale non risulta sufficiente, trenta giorni più tardi si procede a una nuova prova, in modo da seguire la possibile diffusione dell'infezione. I campioni vanno prelevati su tutti i primi venti animali dell'azienda sospetta e sul 25% dei successivi.

3. Interpretazione dei risultati sierologici.

a) Prova di riduzione su placche (PRP).

Un titolo uguale o superiore a 50 su un qualunque suino, associato a osservazioni cliniche od epizootologiche tali da far sospettare la presenza della malattia, costituisce diagnosi positiva.

Un titolo uguale o superiore a 50 su un qualunque suino, non accompagnato da manifestazioni cliniche o epizootologiche fa sospettare la presenza della malattia e deve essere seguito da un procedimento diagnostico differenziale.

b) Indice di neutralizzazione (IN).

Un titolo uguale o superiore ad 1.0 su un qualunque suino, non associato a sintomi clinici ed epizootologici tali da far sospettare la presenza della malattia, costituisce diagnosi positiva.

Un titolo uguale o superiore ad 1.0 su un qualunque suino, non associato a sintomatologia clinica ed epizootologica, tali da far sospettare la presenza della malattia, è considerato risultato dubbio e deve essere seguito da un procedimento diagnostico differenziale.

c) Esami per immunofluorescenza e neutralizzazione del virus (IFN).

Un titolo uguale o superiore a 5 su un qualunque suino, associato a sintomi clinici od epizootologici che lascino sospettare la presenza della malattia, costituisce diagnosi positiva.

Un titolo uguale o superiore a 5 su un qualunque suino, non associato a sintomi clinici o epizootologici, lascia sospettare la presenza della malattia, e deve essere seguito da un procedimento diagnostico differenziale.

E) DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA (PS) DALLA DIARREA VIRALE BOVINA (DVB).

1. Le prove per la diagnosi differenziale fra la peste suina (PS) e la diarrea virale bovina (DVB) sono basate su titolazioni del punto finale dei sieri in parallelo con ceppi della PS e della DVB e secondo metodi integralmente comparabili.

I ceppi della PS e della DVB da impiegare nella prova debbono essere approvati ufficialmente. Per escludere il sospetto di peste suina sorto in seguito all'identificazione di anticorpi nei suini, i campioni di sangue devono essere sottoposti a titolazioni comparative del punto finale degli anticorpi neutralizzati contro il virus della PS e della DVB.

2. I risultati della prova sierologica differenziale tra la peste

suina e la diarrea virale bovina devono essere interpretati come segue:

a) se dalla prova comparativa risulta:

che piu' di un suino presenta anticorpi della PS, ma non presenta anticorpi della DVB, oppure:

che i titoli nei confronti del virus della PS sono uguali o superiori a quelli contro la DVB in una forte percentuale dei suini; la peste è confermata:

b) se dalle prove comparative risulta che alcuni dei titoli nei confronti del virus della PS sono uguali o superiori ai titoli nei confronti del virus della DVB (su un certo numero di suini), si sospetta la presenza di peste suina e si procede alla differenziazione, nel modo seguente:

- i suini che mostrano titoli di neutralizzazione verso il virus della peste suina superiori o uguali ai titoli verso il virus della DVB vengono abbattuti, e i loro feti, insieme a qualunque tessuto ritenuto significativo, vengono sottoposti alla ricerca del virus o dell'antigene della peste suina;

- se si individua la presenza dell'antigene o del virus della peste suina, la presenza della malattia è confermata;

- se l'esame sopra definito al secondo trattino non rivela la presenza del virus e dell'antigene della peste suina, l'allevamento è considerato sospetto fino al momento in cui un'altra serie di campioni di sangue, raccolti almeno trenta giorni piu' tardi, sia stata sottoposta ad ulteriori prove comparative;

- se tali ulteriori prove comparative dimostrano che tutti gli animali hanno titoli contro il virus della DVB significativamente piu' elevati;

- almeno quattro volte - rispetto al virus della PS, il sospetto non viene confermato;

- se uno o piu' animali presentano un titolo contro il virus della PS uguale o superiore rispetto al titolo contro la DVB, la peste è confermata;

c) se i titoli nei confronti della DVB non sono tali da escludere la peste suina, l'azienda dev'essere considerata sospetta ed essere sottoposta nuovamente alla prova dopo almeno trenta giorni.

ALLEGATO II

1) I laboratori nazionali per la peste suina sono i seguenti:

Danimarca: Statens Veterinære Institut for Virusforskning,
Lindholm;

Italia: Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle
Marche, Perugia;

Gran Bretagna: Central Veterinary Laboratory, Weybridge,
Surrey, England;

Irlanda del Nord: Veterinary Research Laboratory, Stormont,
Belfast;

Belgio: Institut National de Recherches Vétérinaires,
Groeseleberg 99, B 1180 Bruxelles;

Francia: Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires
d'Alfort, rue Pierre Curie 22, 94700 Maisons-Alfort;

Lussemburgo: Laboratoire Bactériologique de Médecine

Veterinaire de l'Etat, avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg;

Irlanda: Veterinary Research Laboratory, Abbostown,
Castleknock - Co. Dublin;

Germania: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der
Tiere, Tübingen;

Paesi Bassi: Central Veterinary Institute, Lelystad;

Grecia: Kteniatrikon Istitouton Loimondon Kai Parasitikon
Nosematon (Ergasterion Iolo Gias), Neapoleons, 9 Agia
Paraskue, Attikes;

Spagna: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de
Barcelona;

Portogallo: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinária
Lisboa;

Repubblica di San Marino: Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e
delle Marche.

2) I laboratori nazionali per la peste suina sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia. A tal fine essi:

- a) possono fornire i reattivi necessari per la diagnosi di laboratori che ne fanno richiesta;
- b) controllano la qualità di tutti i reattivi diagnostici impiegati nello Stato;
- c) organizzano periodicamente prove comparative;
- d) conservano isolati del virus della peste suina provenienti dai casi constatati nello Stato.

3) Il collegamento dei laboratori nazionali per la peste suina elencati al punto 1 è assicurato dal laboratorio dell'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover che provvede:

a) alla coordinazione dei metodi diagnostici della peste suina classica presso gli Stati membri, ed in particolare:

1) alla conservazione e alla fornitura delle colture cellulari necessarie per la diagnosi;

2) alla specificazione, alla conservazione e alla fornitura dei ceppi di virus della peste suina classica ai fini degli esami sierologici e della preparazione dell'antisiero;

3) alla fornitura ai laboratori nazionali dei sieri di riferimento, per la standardizzazione degli esami e dei reattivi utilizzati in

ciascuno Stato membro;

4) alla creazione e alla conservazione di una collezione di virus della peste suina classica;

5) all'organizzazione di prove comparative comunitarie periodiche;

6) al raggruppamento dei dati e delle informazioni relative ai metodi diagnostici e ai risultati degli esami;

b) alla messa in atto delle disposizioni necessarie alla formazione e al riciclo degli esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI EPIZOOTOLOGICHE

1. Entro 24 ore dalla notifica del primo caso di peste suina il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale deve inviare alla commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni:

a) data in cui è stata sospettata la presenza di peste suina;

b) data in cui la peste suina è stata confermata e metodi di conferma impiegati;

c) ubicazione dell'azienda infetta e distanza alla quale si trovano gli allevamenti suini più vicini;

d) numero di suini dell'azienda, suddivisi per categorie;

e) per ciascuna categoria, numero di suini sui quali è stata constatata la peste suina e livello di morbidità.

2. Le informazioni di cui al punto 1 devono essere seguite da un resoconto che precisi:

a) la data in cui si è proceduto all'abbattimento e alla distruzione dei suini dell'azienda;

b) in caso di applicazione della deroga di cui all'art.6, il numero di suini abbattuti e distrutti, il numero di suini il cui abbattimento è stato rinviato, nonché la durata di questo rinvio;

c) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della malattia.

3. Il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale invia alla commissione e agli altri Stati membri le informazioni di cui al punto 1, entro il termine ivi previsto, per ogni successiva comparsa della peste suina in altre aziende, fino al momento in cui il numero di aziende infette e la diffusione della malattia ne rilevino il carattere estensivo.

ALLEGATO IV

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

PER LA PESTE SUINA CLASSICA

Nome del laboratorio:

Institut fur Virologie

der Tierarztlichen Hochschule

Bischofsholer Damm 15

D - 3000 Hannover 1,

Germania

Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica sono i seguenti:

1. coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per la diagnosi della peste suina classica e in particolare:

a) conservazione e fornitura delle colture cellulari necessarie per la diagnosi;

b) tipizzazione, conservazione e fornitura dei ceppi virali della peste suina classica destinati agli esami sierologici e alla preparazione dell'antisiero;

c) fornitura ai laboratori nazionali di sieri di riferimento, sieri coniugati e altri reattivi di riferimento al fine di standardizzare gli esami e i reattivi utilizzati in ciascun Stato membro;

d) creazione e conservazione di una collezione di virus della peste suina classica;

e) organizzazione periodica di prove comparative comunitarie dei procedimenti diagnostici;

f) raccolta di dati e informazioni relativi ai metodi diagnostici impiegati e ai risultati degli esami effettuati;

g) caratterizzazione dei virus isolati con i metodi piu' aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della peste suina classica;

h) aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della peste suina classica;

i) acquisizione di una maggiore esperienza sul virus della peste suina classica e altri virus analoghi ai fini di una rapida diagnosi differenziale;

l) acquisizione di una conoscenza approfondita sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti immunologici utilizzati per l'eradicazione e la lotta contro la peste suina classica;

2. organizzare corsi di formazione o di aggiornamento di esperti in diagnosi di laboratorio allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche;

3. disporre di personale qualificato a cui fare ricorso in situazioni d'emergenza nell'ambito della Comunità;

4. svolgere attività di ricerca e coordinare, ogni qualvolta ciò sia possibile, attività di ricerca volte a rendere piu' efficace la lotta contro la peste suina classica.

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per

una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.